

Comune di Chieri (Torino)

**Statuto comunale - Approvazione modifiche con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dell'08.04.2014.**

(omissis)

Art. 4

Principi, finalità e compiti

(omissis)

2. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità tra i sessi nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

2.bis. In particolare il Comune garantisce, nel rispetto del principio di pari opportunità e secondo le disposizioni di legge, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti e nelle Società partecipate.

(omissis)

Art. 17

Il Sindaco

(omissis)

i) procede alla nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nel rispetto del principio della rappresentanza di genere e dispone la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni partecipate dal Comune;

(omissis)

r) promuove, in attuazione della legge 23.11.2012, n. 215, la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte, negli organi collegiali del Comune, negli Enti, Aziende ed Istituzioni ad essi dipendenti.

(omissis)

Art. 22

Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto per legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione previsti dalle norme di legge vigenti.

(omissis)

Art. 35 (abrogato)

Piano generale dei servizi

(omissis)